



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

La misura del diritto camerale per le imprese iscritte o che si iscriveranno nel registro imprese nel 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, ha disposto**, a decorrere dal 2015, **la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio** per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. In particolare, **è stata prevista una riduzione graduale del tributo pari al: i) 35% nel 2015; ii) 40% nel 2016; iii) 50% a decorrere dal 2017**. Con la nota 22 dicembre 2015, Prot. 0279880, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le indicazioni in merito **agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione** o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 **devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio**. Più nello specifico, **le nuove imprese iscritte in corso d'anno, sono tenute a corrispondere i seguenti importi fissi: i) imprese individuali iscritte nella sezione speciale € 52,80; ii) imprese individuali iscritte nella sezione speciale € 120,00 per il 2016; iii) soggetti iscritti al REA € 18,00 per il 2016. Tutte le altre nuove imprese devono versare, invece, l'importo relativo alla prima fascia di fatturato € 120,00, ad eccezione delle società semplici agricole che versano il minor importo di € 60,00 per il 2016**. Coloro che nel corso **del corrente periodo d'imposta si iscriveranno al registro delle imprese**, potranno scegliere di effettuare il pagamento del diritto annuale: **i) versamento telematico: l'importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria; ii) versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o della annotazione**. Si rammenta, infine, che **anche le imprese già costituite alla data del 01.01.2016** godranno della riduzione del diritto camerale (nella misura del 40%), ancorché quest'ultimi soggetti economici **saranno tenuti al versamento del contributo in sede di**

dichiarazione del saldo delle imposte dei redditi.

Premessa

L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, **ha disposto**, come noto, **la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, a partire dal 2015**, nella seguente misura:

Annualità	Riduzione prevista
2015	35%
2016	40%
2017	50%

Con la nota 22 dicembre 2015, Prot. 0279880, **il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le indicazioni in merito agli importi** che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 **devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.**

Cosa è il Diritto camerale?

Il diritto annuale **è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio** nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica **venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali**, dovrà, inoltre, essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

- nel **caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede**, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio **la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali**;
- ove **le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale**, l'impresa dovrà versare **il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.**

Gli importi per le imprese neo costituite

Le imprese che a partire dal 1° gennaio 2016 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie - ivi compresi i nuovi soggetti che si iscrivono al REA - **sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale, secondo gli importi di seguito indicati:**

Soggetti	Importi in euro			
	2015		2016	
	Sede principale	Unità locale	Sede principale	Unità locale
Soggetti iscritti al REA	19,5	/////	18,00	////////
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	57,20	11,44	52,80	10,56
Società semplici agricole	65,00	13,00	60,00	12,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	130,00	26,00	120,00	24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Società di persone (sas, snc) Società di capitali (spa, sapa) Cooperative Consorzi	130,00	26,00	120,00	24,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere	71,5	////	66,00	////

Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l'anno 2016, **si deve tenere conto del criterio di arrotondamento richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009**, e della presenza o meno di eventuali unità locali secondo quanto segue.

ARROTONDAMENTI DA APPLICARE IN SEDE DI VERSAMENTO

Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	→ Se l'impresa individuale non ha unità locali verserà l'importo di € 53,00;
	→ se l'impresa individuale ha , oltre alla sede legale, una sola unità locale verserà l'importo di € 63,00 (52,80+10,56);
	→ se l'impresa individuale ha , oltre alla sede legale, n unità locali verserà l'importo di € (52,80+10,56 x n unità locali), arrotondato all'unità di euro;
	→ se l'impresa individuale ha solo N unità locali nella

provincia verserà l'importo di (10,56 x N unità locali), arrotondato all'unità di euro

Modalità di versamento per le imprese neo costituite

Coloro che nel corso del corrente periodo d'imposta si iscriveranno al registro delle imprese, **potranno scegliere di effettuare il pagamento tramite:**

- **versamento telematico:** l'importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;
- **versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione** o della annotazione.

Osserva

In quest'ultimo caso **l'impresa è tenuta a compilare la SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicando nello spazio riservato a "codice ente/codice comune" **la sigla automobilistica della Provincia**. Inoltre l'impresa è tenuta ad indicare nelle apposite colonne, il **codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2016**. Infine, l'impresa deve indicare l'importo del diritto versato nello spazio riservato "*agli importi a debito versati*".

Imprese già iscritte alla data del 01.01.2016

Si rammenta, infine, che tutte **le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio**. A tal riguardo si segnala che la circolare del MISE del 22/12/2015 **dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale**, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **per l'anno 2016, pari al 40 per cento**.

Pertanto, con riferimento al 2016, **gli importi sono così ridefiniti:**

Soggetti	Importi in euro	
	2015	2016
Soggetti iscritti al REA	19,50	18,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	57,20	52,80 (arr. 53.00)
Società semplici agricole	65,00	60,00

Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	130,00	120,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese	130,00	120,00
Tutti gli altri soggetti	Variabile in base al fatturato con Riduzione del 35%	Variabile in base al fatturato con Riduzione del 40%

	Termine
Imprese iscritte nel corso del 2016	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o d'annotazione al Registro delle imprese o al REA
Imprese già iscritte per gli anni precedenti	Entro lo stesso termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia entro il 16.6 ovvero il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%
Disposizioni particolari per i soggetti IRES tenuti all'approvazione del bilancio d'esercizio	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta , oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso). In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30° giorno successivo a quello "ordinariamente" previsto, con la maggiorazione dello 0,4%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti